Il giorno 9 settembre 2025 presso la sede di Ebav in Marghera Venezia

Confartigianato Imprese Veneto CNA del Veneto, CASARTIGIANI Veneto,

e

FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI UIL

visto l'Accordo Interconfederale Regionale sulla regolarità contributiva ad EBAV del 22 aprile 2011 e l'art. 2 del CCRL 5 novembre 2018

convengono quanto segue:

Premessa

- L'A.I. regionale del 22 aprile 2011 all'art. 3, comma 2 prevede che l'accesso alle prestazioni EBAV può avvenire a condizione che vi sia da parte dell'azienda il versamento completo e continuativo della contribuzione all'ente nei 12 mesi precedenti effettivamente verificabili dall'ente.
 - Il comma 4 dell'art. 3 stabilisce che per le aziende di nuova costituzione e/o per le aziende senza dipendenti che procedono all'assunzione di personale e/o per le aziende che entrano ex novo nella sfera di applicazione della contrattazione artigiana, azienda e dipendenti possono richiedere le prestazioni a partire dal 3° mese successivo a quello del primo versamento all'ente purché l'azienda abbia operato il versamento completo e continuativo della contribuzione all'Ente per almeno tre mesi.
- L'art. 2, comma 2 del CCRL 5 novembre 2018 prevede che alle imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione del CCNL che aderiranno ad Ebav la decorrenza dell'accesso alle prestazioni sarà a partire dal 360° giorno successivo alla data del primo versamento all'Ente. I loro dipendenti potranno accedere alle prestazioni il 90esimo giorno successivo alla data del primo versamento.
- Il CCRL 5 novembre 2018 e l'Accordo del 25 marzo 2022 attuano nel Veneto le disposizioni del CCNL in ordine alla verifica delle condizioni di discontinuità del personale viaggiate per il tramite della consolidata esperienza della SPRAV, nonché altri compiti che il citato CCNL demanda agli Enti Bilaterali del comparto artigiano;
- L'art. 2, comma 3 del CCRL 5 novembre 2018 prevede che le imprese non artigiane potranno comunque accedere alla procedura SPRAV dopo il primo versamento ad Ebav ed a SANI IN VENETO.
- Secondo le procedure SPRAV attualmente vigenti, le imprese artigiane potranno accedere alla procedura SPRAV a partire dai primi 6 mesi di versamento EBAV.

Tutto ciò premesso

1) Fermo restando le disposizioni previste dall'Accordo Interconfederale Regionale sulla regolarità contributiva ad EBAV del 22 aprile 2011 sui requisiti per l'accesso

alle prestazioni EBAV, le parti, al fine di uniformare le condizioni per accedere alle procedure SPRAV delle imprese artigiane, rispetto alle imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione del CCNL che aderiscono ad EBAV, concordano che a partire dalla data di stipula del presente accordo, tutte le imprese comprese nella sfera di applicazione della Sezione Artigiana del CCNL Autotrasporto Merci e del CCRL, potranno accedere alle procedure SPRAV dopo il primo versamento EBAV.

2) Con riferimento all'accordo sulle procedure SPRAV del 25 marzo 2022, come integrato dall'accordo del 30 giugno 2022, posto che il punto 5) stabilisce che le domande inviate alla SPRAV entro il termine del 30 settembre 2022 avevano effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2022 e per il quadriennio successivo (31/12/2025), le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare l'andamento delle domande presentate alla SPRAV, in tempo utile per attuare eventuali modifiche e/o proroghe della procedura SPRAV, prima della scadenza del 31/12/2025.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

VENETO

CNA Veneto

CASARTIGIANI Veneto

/UILTRASPORTI- UIL Veneto

CGIL Veneto

FIT CISL-Veneto